

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Divisione V

All' ANCE
Area relazioni industriali e
affari sociali Via Guattani,
16-18
ROMA

Prot. N. 5/27399/70/APPR
Roma, 4 agosto 2000
LETTERA CIRCOLARE

p.c. Direzioni Regionali del
lavoro
LORO SEDI
Dir. Gen. AA. GG. e
Personale
Div. VII – coord. Ispez.
Lavoro
SEDE

O G G E T T O: Rilascio autorizzazioni all'assunzione di
apprendisti edili che devono prestare attività lavorativa in cantieri
ubicati in diverse provincie.
Risposta a quesito.

Si riscontra la nota n. 732/S.94 del 28.6 u.s. con la quale codesta Associazione ha rappresentato talune difficoltà insorte con Direzioni provinciali del lavoro (D.P.L.) in ordine a particolari modalità di esecuzione del contratto di apprendistato presso imprese del settore, nei casi in cui l'attività di queste richieda la trasferta del personale dipendente, o di parte di esso compresi gli apprendisti, in cantieri edili situati fuori dalla provincia di competenza della D.P.L. già interessata al rilascio delle autorizzazioni a costituire gli speciali rapporti. In ragione di ciò, codesta Associazione riferisce che da parte di alcune delle predette Direzioni di destinazione – peraltro, non individuate – sarebbe stato ritenuto necessario un ulteriore provvedimento autorizzativo per consentire lo svolgimento del rapporto di lavoro degli apprendisti temporaneamente adibiti ai cantieri situati, come già detto, fuori provincia.

Ciò posto, giova sottolineare come la trasferta costituisca una vicenda modificativa del luogo di esecuzione del lavoro che, per essere solo temporanea in relazione a contingenti esigenze aziendali, non incide – diversamente dal trasferimento – sull'interesse del lavoratore alla stabile dimora e alla vita di relazione connessa. Notasi altresì che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 13 della legge n. 300/1970 è chiamato a disciplinare non tutte le fattispecie organizzative aziendali bensì solo il trasferimento in quanto spostamento definitivo.

Ne consegue che, in particolare nel settore dell'edilizia, l'apprendista – il rapporto di lavoro del quale può durare fino a quattro anni – non viene assunto per prestare la propria attività in un determinato cantiere edile situato nella provincia di assunzione ma, nell'esecuzione del contratto di lavoro e per il conseguimento della qualificazione, può essere destinato a più cantieri diversamente allocati, in particolare se trattasi di cantieri edili itineranti.

In via conclusiva, quanto allo specifico quesito se sia necessario che l'impresa edile all'atto della richiesta di autorizzazione precisi che il contratto di apprendistato potrà svolgersi anche fuori provincia, deve ritenersi che la possibilità della esaminata condizione modificativa sia insita nel costituendo rapporto, beninteso con l'assenso del lavoratore e nell'osservanza del trattamento economico aggiuntivo di cui all'art. 8 del CCNL di categoria del 29.1.2000.

Le Direzioni Regionali in indirizzo vorranno, se necessario, informare le sottordinate Provinciali del sindacato orientamento ministeriale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Teresa Ferraro)